

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli allegati 2, 3 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985¹ contro l'inquinamento atmosferico sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il x. yyyy 2012.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, XXX
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

¹ RS 814.318.142.1

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Cifra 711 cpv. 2 lett. i

² Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di:

- i. rifiuti ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera b.

Cifra 721 cpv. 1 lett. a

¹ Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammenti o meno a legna da ardere ai sensi dell'allegato 5:

- a. legname di scarto ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a;

Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

Cifra 22 lett. f

I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3:

- f. gli impianti a combustione alimentati con legna, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, se viene impiegata unicamente legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a, a^{bis} o b.

Cifra 521

¹ Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all'incenerimento in tali impianti.

² Negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW che si caricano a mano e nei caminetti può essere bruciata solo legna ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a e a^{bis}.

³ Negli impianti automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW può essere bruciata solo legna ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, a^{bis} e b.

Cifra 522 cpv. 1

¹ Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i valori seguenti:

	Potenza termica				
	fino a 70 kW	da 70 kW a 500 kW	da 500 kW a 1 MW	da 1 MW a 10 MW	oltre 10 MW
<i>Legna da ardere</i>					
– Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno nei gas di scarico di	% vol	13	13	11	11
– Particelle solide in totale:	mg/m ³	–	50 ¹	20	10
– Monossido di carbonio (CO):					
– per la legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 cpv. 1 lett. a, a ^{bis} e b	mg/m ³	4000 ²	500	500	250
– per la legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 cpv. 1 lett. c	mg/m ³	1000	500	500	250
– Ossidi d'azoto (NO _x) indicati come diossido d'azoto (NO ₂)	mg/m ³	3	3	3	150
– Sostanze organiche sotto forma di gas, indicate come carbonio totale (C)	mg/m ³	–	–	–	50
– Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca ⁴	mg/m ³	–	–	30	30

Osservazioni:

– Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell'allegato 3 né nell'allegato 1.

¹ Valore limite per le particelle solide in caldaie alimentate con legna in pezzi secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a e a^{bis} con una potenza termica pari o inferiore a 120 kW: 100 mg/m³.

² Non è applicabile alle termocucine collegate all'impianto di riscaldamento centrale.

³ Si veda l'allegato 1 cifra 6, valore limite degli ossidi di azoto.

⁴ La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

Cifra 524 cpv. 1

¹ Per gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola il valore limite d'emissione del monossido di carbonio è considerato rispettato, se è accertato che l'impianto viene fatto funzionare conformemente alle regole e viene alimentato esclusivamente con legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, a^{bis} e b. Se è assodato o bisogna attendersi che vi saranno emissioni di fumo o immissioni di odore, l'autorità può far procedere a misurazioni delle emissioni o ordinare altre indagini.

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

Cifra 31 cpv. 1 lett. a^{bis} e c nonché cpv. 2 lett. a

¹ Sono considerati legna da ardere:

- a^{bis}. la legna in pezzi lavorata solo meccanicamente, non contaminata con sostanze estranee;
- c. gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché il legno sia dipinto, ricoperto con un rivestimento, incollato o trattato secondo processi simili; è escluso il legno che sia stato impregnato con un procedimento a getto oppure ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati.

² Non sono considerati legna da ardere:

- a. il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, da cantieri, da imballaggi e mobili di legno usati come pure il legname di scarto frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1; fanno eccezione le palette conformi ai requisiti di cui al capoverso 1 lettera a^{bis};